



COMUNE DI MARZABOTTO
PROVINCIA DI BOLOGNA

COPIA

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 16 DEL 16/02/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 93 DEL DECRETO LEGISLATIVO 163/2006.

Cod. materia:

L'anno DUEMILASEDICI il giorno SEDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 18:00 nella Sala della Giunta Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>	
FRANCHI ROMANO	SINDACO	S	
CUPPI VALENTINA	VICESINDACO	S	
RIGHI SIMONE	ASSESSORE	S	
ORSI FABRIZIO	ASSESSORE	S	
PIACENTI CRISTINA	ASSESSORE	S	
<i>Totale Presenti</i>	5	<i>Totale Assenti</i>	0

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA FRANCA LEONARDI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ROMANO FRANCHI, SINDACO, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA
RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE DI CUI
ALL'ARTICOLO 93 DEL DECRETO LEGISLATIVO 163/2006.**

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- L'articolo 48 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) *“E’, altresì, di competenza della giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio”* ;
- L'articolo 93 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (D.Lgs. 163/2006) così come modificato con l'introduzione dei commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dall'articolo 13-bis dal decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito in Legge n. 114 del 11 agosto 2014;

Premesso che ai sensi dei nuovi commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'art. 93 del D. Lgs. 163/2006:

- *“le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l’innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un’opera o di un lavoro”*;
- *“la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall’amministrazione, in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare”*;
- *“l’80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento...tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori”*;
- *“il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai cittadini”*;

Dato atto che si ritiene necessario provvedere all’approvazione di un apposito Regolamento che stabilisca criteri e modalità di costituzione e ripartizione del fondo ai fini di dotare l’Amministrazione di uno strumento efficace ed aggiornato alla normativa vigente per la gestione dei processi di progettazione delle opere e quindi di programmazione degli interventi e dei costi che ne derivano;

Vista la proposta di Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l’innovazione redatto ai sensi dei sopra citati commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell’art. 93 del D.Lgs. 163/2006, allegata al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che in data 5 febbraio 2016 è stata data informazione alle Organizzazioni Sindacali;

Visti gli allegati pareri favorevoli:

- in ordine alla regolarità tecnica a firma del Responsabile Settore Servizi Esterni relativo solo al presente atto (art. 49, c.1 D.Lgs. 267/2000);
- in ordine alla regolarità contabile a firma del Responsabile Settore Servizi Finanziari relativo solo al presente atto (art. 49, c.1 D.Lgs. 267/2000);
- di conformità a firma del Segretario Generale (art. 4, c. 1 Regolamento dei controlli interni del Comune di Marzabotto);

Ritenuto di procedere all'approvazione della proposta di regolamento in quanto disciplina tutti gli aspetti della materia in modo esaustivo e corrispondente alle esigenze dell'Amministrazione;

Con voti unanimi espressi con le modalità previste dallo Statuto;

DELIBERA

DI APPROVARE il Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione redatto ai sensi dei sopra citati commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'art. 93 del D.Lgs. 163/2006, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale;

DI DARE ATTO che gli oneri afferenti al fondo per la progettazione ed innovazione, comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, verranno indicati nei quadri economici delle singole opere o lavori ed impegnati tra le somme stanziare al fine della realizzazione degli stessi;

DI DARE ATTO che la corresponsione delle somme avverrà previo accertamento positivo, da parte del Responsabile del Settore, delle specifiche attività svolte dai dipendenti.

di dichiarare con separata unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to ING. ROMANO FRANCHI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

Parere favorevole di conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

Il sottoscritto ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, TUEL

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- Viene pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19/02/2016 al 05/03/2016
- Viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. 267/2000)

ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 16/02/2016

- perchè dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4, art. 134, D.Lgs. 267/2000)
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3, art. 134, D.Lgs. 267/2000)

Data:

L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to FEDERICA ZECCHI

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addi, 19/02/2016

IL Segretario Generale

Dott.ssa FRANCA LEONARDI



COMUNE DI MARZABOTTO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera 16

Del 16/02/2016

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 93 DEL DECRETO LEGISLATIVO 163/2006.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 05/02/2016 IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI ESTERNI <i>F.to CALAMELLI ISABELLA</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE Data 15/02/2016 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI <i>F.to BIOLCHI ANTONELLA</i>

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 93 DEL DECRETO LEGISLATIVO 163/2006.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

APPLICAZIONE E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo del fondo per la progettazione e innovazione ed è emanato ai sensi dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 a seguito delle modifiche introdotte dall'art 13-bis della legge n.114/2014 e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno.
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Art. 2.

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le somme di cui all'articolo 93, comma 7-bis, del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e) relativa ad errori od omissioni progettuali.
3. Sono soggette ad incentivo le perizie di variante che comportano elaborati progettuali e un aumento dell'importo contrattuale, ad eccezione del caso in cui dette perizie siano imputabili al manifestarsi di errori od omissioni del progetto (art.132 comma 1 lettera e) del D.L.vo n. 163/2006).
4. Nel caso di cui sopra l'incentivo sarà determinato sull'importo dei maggiori lavori (al netto del ribasso d'asta) affidati utilizzando l'aliquota del progetto originario.
5. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive.

Art. 3.

COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 93 comma 7 del decreto legislativo 163 n.2006, l'Amministrazione destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. La quota delle risorse finanziarie è graduata in relazione all'entità dell'opera come segue:
 - a) per progetti di importo sino a €. 1.500.000,00 = 2%
 - b) per progetti di importo compreso tra €. 1.501.000,00 e €. 3.000.000,00 = 1,60%
 - c) per progetti di importo a €. 3.000.001,00 = 1,40%

3. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, delle relazioni specialistiche, nonché tra i loro collaboratori tecnici ed amministrativi.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
5. L'incentivo, comprensivo dell'Irap, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.
7. L'Amministrazione provvederà a stipulare apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi legati alla progettazione a favore dei tecnici dipendenti, in conformità a quanto stabilito dal comma 5 art. 90 e comma 7 bis art. 92 del D.lgs. 163 del 12/4/2006 e degli artt. 57 e 270 del D.P.R. 207/2010.

CAPO II INCARICHI ED INCENTIVO

Art. 4.

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento dei Responsabili di Settore incaricati della specifica opera o lavoro, garantendo una opportuna rotazione del personale, tenendo conto:
 - del grado di responsabilità connesso all'attività espletata;
 - del contributo apportato alla formazione degli elaborati ovvero alla redazione degli atti di pianificazione;
 - delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni svolte;
 - dell'assunzione di responsabilità assunta sottoscrivendo i relativi elaborati prodotti;
2. Il responsabile del Settore può con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso responsabile del Settore verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

Art. 5.

RIPARTIZIONE INCENTIVO

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal responsabile della struttura competente, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della

sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, delle relazioni specialistiche, nonché tra i loro collaboratori, secondo le percentuali definitive stabilite nei commi seguenti.

2. Nel caso che il Responsabile della struttura competente coincida con il responsabile del procedimento, la ripartizione dell'incentivo è operata dal Segretario comunale, secondo le percentuali definitive stabilite nei commi seguenti.

3. Per collaboratori tecnici si intendono coloro che, pur non svolgendo il ruolo di Responsabile di procedimento e non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni), e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

4. Per collaboratori amministrativi si intende l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, e supportano il Responsabile del procedimento nelle attività amministrative connesse al lavoro (predisposizione atti, inserimento dati nelle varie banche dati nazionali e regionali ecc...).

5. La quota di cui all'art. 3 comma 4 è così ripartita:

1) responsabile unico del procedimento: 40%

2) progettista 15%

5) supporto tecnico - amministrativo: 20% (da suddividere fra i vari collaboratori)

6) direzione lavori: 15%

7) responsabile della sicurezza in fase di progettazione: 5%

8) responsabile della sicurezza in fase di esecuzione: 5%

5. Nel caso in cui, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate ai punti precedenti, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività.

6. Qualora alcune delle attività sopra indicate non siano dovute, la relativa quota sarà computata ai fini della ripartizione percentuale fra i restanti soggetti.

ART. 6 PAGAMENTO INCENTIVO

1. Il pagamento dell'incentivo è disposto dal responsabile del Settore preposto alla struttura competente previa approvazione del progetto esecutivo e positiva verifica dell'effettuazione delle singole attività dei dipendenti incaricati.

2. Nel caso che il Responsabile della struttura competente coincida con il responsabile del procedimento, Il pagamento dell'incentivo è disposto dal Segretario comunale previa approvazione del progetto esecutivo e positiva verifica dell'effettuazione delle singole attività dei dipendenti incaricati.

3. Nel caso di opere o lavori la cui fase esecutiva sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate.

4. È, altresì, possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a tre mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpa dei dipendenti incaricati.

5. Nel caso di opere e lavori pubblici non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.

6. Gli incentivi eventualmente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente anche da diverse amministrazioni non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

ART. 7. FASI PROGETTUALI, INCARICHI INTERNI ED ESTERNI PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI

1. Il compenso per la redazione di progetti, posto con coefficiente pari a 100 l'espletamento dei tre livelli di progettazione, sarà determinato in ragione delle seguenti percentuali riferite ai singoli livelli progettuali, nonché dell'effettivo coinvolgimento del personale interno alla redazione del progetto con incarichi congiunti a tecnici esterni.

2. Progettazioni redatte interamente dal personale interno:

- progetto preliminare 25%;
- progetto definitivo 50%;
- progetto esecutivo 25%.

Totale 100% della percentuale dell'incentivo attribuita al personale che ha partecipato alla progettazione.

3. Qualora alcune funzioni, parti o livelli di progettazioni vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà ridotto proporzionalmente.

4. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa.

5. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.

CAPO III TERMINI E PENALITÀ' ART. 8. TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 comma 7 bis del D.lgs. nr. 163/2006 l'ammontare delle risorse finanziarie correlate alla singola opera o lavoro destinate al fondo per la progettazione e l'innovazione è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati nell'art 132 comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.lgs. nr. 163/2006.

3. In caso di errori od omissioni progettuali o comunque imperizie che dovessero dar seguito a varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'art. 132 comma 1, lettera e) del D.lgs. nr. 163/2006, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo.

4. I termini previsti per l'attività di progettazione sono quelli contemplati negli atti di programmazione dell'Ente e nelle direttive specificatamente adottate in relazione alle diverse opere o lavori. I termini per le attività previste in fase esecutiva sono quelli contrattualmente previsti o quelli disciplinati dal codice e dalle relative norme di attuazione.

5. Per il calcolo delle riduzioni da doversi applicare alla quota complessiva di "incentivo di progettazione interna" da liquidare al personale dipendente in base al presente regolamento si applicano i criteri di seguito indicati:

a) la riduzione dell'"incentivo di progettazione interna" in relazione agli incrementi dei costi dell'opera avviene in proporzione lineare all'incremento dei costi entro i limiti massimi specificati: la quota complessiva di "incentivo di progettazione interna" da liquidare al personale dipendente viene ridotta nella stessa misura percentuale corrispondente alla misura percentuale di incremento dei costi verificatasi alla fine dei lavori rispetto all'importo contrattuale originario stipulato con l'appaltatore, al netto del ribasso d'asta offerto dall'appaltatore e dell'I.V.A. dovuta ed al lordo dell'incremento degli oneri di sicurezza:

- fino ad un massimo del 10% per un incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo;
- fino ad un massimo del 25% per un incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo;
- del 50% per un incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

b) la riduzione dell' "incentivo di progettazione interna" in relazione agli incrementi dei tempi di esecuzione dell'opera [non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi aggiuntivi conseguenti a sospensioni o proroghe concesse per l'approvazione delle "varianti in corso d'opera"], avviene in proporzione lineare ed entro i limiti massimi specificati: cioè la quota complessiva di "incentivo di progettazione interna" da liquidare al personale dipendente viene ridotta nella stessa misura percentuale corrispondente alla misura percentuale di incremento dei tempi di esecuzione dei lavori verificatasi rispetto alla durata temporale prevista nel contratto stipulato con l'appaltatore, calcolata non tenendo conto dei tempi aggiuntivi conseguenti a sospensioni o proroghe concesse per l'approvazione delle "varianti in corso d'opera":

- fino ad un massimo del 10% per un incremento dei tempi fino al 25%;
- fino ad un massimo del 25% per un incremento dei tempi fino al 50%;
- fino ad un massimo del 50% per un incremento dei tempi superiori al 50%.

CAPO IV
NORME FINALI
ART. 9
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. La disciplina di cui al presente regolamento si applica alle attività di progettazione di opere pubbliche, svolte a cura del personale dell'Ente dopo il 19/08/2014 o in corso a tale data.
2. Per le attività già previste negli atti di programmazione dell'Ente (documenti programmatici e di bilancio dell'Ente) anteriormente a tale data, trovano applicazione le vecchie disposizioni a prescindere dalla data effettiva di svolgimento delle prestazioni corrispondenti (deliberazione Corte dei Conti Basilicata nr. 3/2015/PAR).